

# Assicurazione per la copertura dei rischi di Responsabilità Civile Professionale

DIP- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Generali Italia S.p.A.

Prodotto: CASSA FORENSE - RC  
PROFESSIONALE AVVOCATI  
- GARANZIE INTEGRATIVE



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

## Che tipo di assicurazione è?

Questa Polizza permette di integrare la copertura della Polizza base R59A con altre garanzie di Responsabilità civile professionale e garanzie di Tutela legale e Assistenza.



### Che cosa è assicurato?

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

È possibile elevare il massimale della Polizza base R59A e attivare le seguenti Garanzie accessorie per estendere la copertura per perdite patrimoniale causate dall'Assicurato a terzi nello svolgimento delle relative attività:

- ✓ Funzioni di membro del Collegio Sindacale di Società, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Sorveglianza
- ✓ Attività di Amministratore di sostegno e curatore delle eredità giacenti, tutore, curatore e curatore speciale del minore ai sensi degli artt. 473 bis 7 ed 8 cpc
- ✓ Funzione di Gestore della Crisi di sovraindebitamento (LEGGE N. 3 del 2012)
- ✓ Funzioni di Revisore dei Conti
- ✓ Commissario straordinario antimafia
- ✓ Componente di Organismi di Vigilanza (D.Lgs 8/6/2001 n. 231)

**I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di risarcimento per Sinistro e per anno indipendentemente dal numero di richieste di risarcimento presentate nello stesso periodo.**

#### TUTELA LEGALE

- ✓ Copre le spese sostenute dall'Assicurato in sede giudiziale e stragiudiziale in conseguenza di un fatto involontario di natura extracontrattuale che riguarda l'attività professionale dichiarata in Polizza.

La Garanzia tutela l'Assicurato nei seguenti casi:

- ✓ difesa penale per reato colposo o contravvenzione;
- ✓ difesa penale per imputazioni penali di carattere doloso **solo se l'Assicurato viene assolto con sentenza passata in giudicato o se il reato è derubricato da doloso a colposo;**
- ✓ controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
- ✓ controversie relative ai danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti commessi dall'Assicurato nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata in polizza;
- ✓ controversie relative alla proprietà, locazione, o che derivano dalla conduzione dei locali dove l'Assicurato esercita la propria attività;
- ✓ controversie individuali di lavoro esperite nei confronti dell'Assicurato dai propri dipendenti regolarmente iscritti nel libro unico del lavoro.

**I Massimali indicati in Polizza rappresentano il limite di indennizzo per Sinistro e per anno.**

#### ASSISTENZA

- ✓ La Garanzia prevede le seguenti prestazioni erogate su richiesta dell'Assicurato:

##### GARANZIE ASSISTENZA ALLA PERSONA

- Consulenza medica
- Invio di un medico o di una autambulanza in Italia
- Prelievo del sangue a domicilio in Italia
- Invio di una Baby-sitter in Italia
- Invio di una collaboratrice domestica in Italia
- Invio di un infermiere al domicilio in Italia
- Invio di un fisioterapista in Italia

##### GARANZIE ASSISTENZA PER LO STUDIO PROFESSIONALE

- Invio di un fabbro per interventi di emergenza
- Invio di un idraulico per interventi di emergenza
- Invio di un elettricista per interventi di emergenza
- Intervento di emergenza per danni d'acqua
- Invio di un vetraio nelle 24H
- Rientro anticipato
- Trasloco
- Impresa di pulizia

**Le singole prestazioni sono fornite non più di tre volte per annualità assicurativa, ad eccezione della Consulenza Medica.**



### Che cosa non è assicurato?

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Ferme le esclusioni indicate nella Polizza base di Responsabilità civile professionale R59A, ad eccezione di quelle relative alle attività oggetto delle Garanzie accessorie acquistate, l'Assicurazione non opera nei seguenti casi:

**Le Garanzie Funzioni di membro del Collegio Sindacale di Società, del Comitato per il controllo sulla gestione, del Consiglio di Sorveglianza e Funzioni di Revisore dei Conti non operano:**

- ✗ se l'attività è svolta in ambito Bancario, Assicurativo, Intermediazione mobiliare (a titolo di esempio SICAV e SGR), Gestione di fondi pensione e di investimenti, Società quotate in Borsa, Imprese che sono o sono state in procedure concorsuali all'atto della sottoscrizione della presente Garanzia, Società che hanno o hanno avuto perdite per due o più esercizi consecutivi all'atto della sottoscrizione della presente estensione, Società che fanno parte di gruppi tenuti alla redazione di bilanci consolidati;
- ✗ per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

**La Garanzia Attività di Amministratore di sostegno e curatore delle eredità giacenti, tutore, curatore e curatore speciale del minore ai sensi degli artt. 473 bis 7 ed 8 cpc non opera per richieste di risarcimento da:**

- ✗ attività poste in essere dall'Assicurato in assenza o in eccedenza delle deleghe conferite dal giudice competente;
- ✗ decisioni assunte arbitrariamente anche se nell'ambito delle materie che rientrano nelle sue deleghe;
- ✗ spese sostenute per le quali non è stata prodotta la corrispettiva documentazione che attesta l'importo pagato (fatture e/o ricevute fiscali);
- ✗ atti compiuti dall'Assicurato successivamente alla sua revoca ai sensi dell'art. 413 c.c. Revoca dell'amministratore di sostegno.

**Le Garanzie Funzione di Gestore della Crisi di sovraindebitamento (LEGGE N. 3 del 2012) e Commissario straordinario antimafia non valgono per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.**

**La Garanzia Componente di Organismi di Vigilanza (D.Lgs 8/6/2001 n. 231) non opera per le perdite patrimoniali che, direttamente o indirettamente:**

- ✗ derivano dalla consulenza fornita circa le modalità deliberate dagli organi delegati di composizione o modifica dei modelli organizzativi;
- ✗ sono connesse alla materia di anticiclaggio ai sensi del D.Lgs 231/2007;
- ✗ per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente Polizza.

#### TUTELA LEGALE

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

Sono escluse dalla Garanzia le spese relative a:

- ✗ controversie e procedimenti in materia amministrativa, fiscale e tributaria;
- ✗ controversie di natura contrattuale;
- ✗ controversie nei confronti della Società;
- ✗ controversie di natura assistenziale o previdenziale nei confronti di Enti pubblici;
- ✗ controversie con Compagnie Assicurative;
- ✗ controversie che riguardano la circolazione dei veicoli, natanti e aeromobili soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o comunque condotti dall'Assicurato;

- ✗ controversie relative all'inquinamento dell'ambiente;
- ✗ recupero crediti;
- ✗ le spese di amministrazione e di giustizia penale, tutti gli oneri fiscali nonché le spese per la registrazione di sentenze;
- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ se il professionista non è regolarmente iscritto all'albo professionale o non svolge l'attività a norma delle leggi che la regolano;
- ✗ controversie relative alla vita privata;
- ✗ controversie non disciplinate dall'art. *Oggetto dell'assicurazione*;
- ✗ indennità di mediazione.

Le esclusioni si applicano anche nei confronti dei familiari e dipendenti dell'Assicurato.

#### ASSISTENZA

Le esclusioni sono contenute nelle Condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.

L'Assicurazione non opera per:

- ✗ le conseguenze che derivano da guerra, insurrezione, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- ✗ le conseguenze dirette e indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo se causati da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
- ✗ gli infortuni e le altre conseguenze di intossicazioni causate da abuso di alcool o di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di allucinogeni, o in conseguenza di azioni dolose delittuose dell'Assicurato;
- ✗ gli infortuni che derivano dalla pratica degli sports aerei in genere e dalla partecipazione a corse o gare automobilistiche non di regolarità pura, motociclistiche e motonautiche ed alle relative prove ed allenamenti;
- ✗ l'interruzione volontaria non terapeutica della gravidanza;
- ✗ le cure delle malattie mentali e dei disturbi psichici in genere compresi i comportamenti nevrotici;
- ✗ le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla stipulazione del contratto e sottaciuti con dolo o colpa grave.



#### Ci sono limiti di copertura?

Le Garanzie prevedono Limiti di indennizzo, Franchigie, Scoperti e Cause di sospensione che sono riepilogati nelle Condizioni di assicurazione contraddistinti dal carattere corsivo.

- Per Franchigia si intende la parte del danno non espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.
- Per Scoperto si intende la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Il DIP aggiuntivo contiene informazioni di dettaglio.



#### Dove vale la copertura?

- ✓ Per la Responsabilità civile l'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti posti in essere in Unione europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la Tutela legale l'Assicurazione vale in Unione Europea, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per l'Assistenza l'Assicurazione vale in Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



#### Che obblighi ho?

Il Contraente o l'Assicurato **deve**:

- all'attivazione delle Garanzie, **rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, comunicare**, durante il periodo di validità delle Garanzie, a **Generali Italia ogni cambiamento che comporta un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato**.
- **comunicare** a Generali Italia l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- **In caso di Sinistro di Responsabilità civile, presentare denuncia a Generali Italia o all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza entro 3 giorni da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza**.
- **In caso di Sinistro di Tutela Legale, presentare denuncia tempestivamente a DAS o a Generali Italia**.
- In caso di necessità, **le prestazioni di Assistenza** possono essere attivate telefonicamente tramite numero verde.

Il mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo e la cessazione dell'Assicurazione.



#### Quando e come devo pagare?

Il Premio annuo può essere pagato in unica soluzione o ratealmente.

La rateizzazione può essere mensile (con addebito diretto SDD o su carta di credito) o semestrale senza alcuna maggiorazione, trimestrale (con una maggiorazione del Premio del 5% su base annua) o quadrimestrale (con una maggiorazione del Premio del 4% su base annua). Il primo Premio o la prima rata di Premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia al rilascio della Polizza stessa; i Premi successivi o le rate di Premio successive alla prima devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del Premio o della rata di Premio.

Il Premio deve essere pagato tramite bonifico bancario o postale su conto corrente intestato a Generali Italia o su conto assicurativo dedicato intestato all'intermediario; assegno (bancario, postale o circolare) non trasferibile intestato a Generali Italia o all'intermediario; POS o, se disponibili, altri sistemi di pagamento elettronico (per pagamenti in Agenzia o tramite l'area riservata al Contraente – c.d. Home Insurance), oppure con denaro contante entro il limite per contratto previsto dalla normativa vigente (Premio annuo 750,00 euro).



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della Polizza, ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento. In mancanza di disdetta, la copertura è prorogata per un anno e così successivamente, salvo in caso di cessazione della Convenzione.

L'Assicurazione di Responsabilità civile vale per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione anche se tali richieste sono conseguenti a comportamenti posti in essere prima dell'effetto della Polizza. La retroattività è illimitata.

In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, la Garanzia vale per le Richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione e pervenute per la prima volta nei 10 (dieci) anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione.

L'Assicurazione di Tutela Legale vale per gli eventi che hanno avuto origine durante il periodo di validità del contratto e denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Generali Italia ha facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia di Sinistro, entro 60 giorni dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, inviando relativa comunicazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso Generali Italia imborse al Contraente la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto delle imposte entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso.



### Come posso disdire la polizza?

Il Contraente può impedire la proroga dell'Assicurazione alla scadenza annuale inviando comunicazione scritta di disdetta con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza della Polizza.

Se il contratto è collocato interamente con tecniche di comunicazione a distanza, il Contraente può recedere entro 14 giorni dalla conclusione. In tal caso deve inviare richiesta a Generali Italia con raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In tal caso Generali Italia rimborsa il Premio al netto delle imposte entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.